

Ai membri della
cassa di compensazione *medisuisse*

San Gallo, dicembre 2018

Anticipazioni per il 2019

Gentili Signore, Egregi Signori,

In occasione della fine dell'anno mi permetto di comunicarvi alcune informazioni attuali concernenti il nostro settore di attività:

Cassa di compensazione *medisuisse*

Conteggio annuale 2018 ■ Se avete del personale alle vostre dipendenze troverete in allegato la documentazione necessaria per la compilazione del conteggio annuale 2018. Vi preghiamo di farci pervenire il conteggio in questione al più tardi entro il 30 gennaio 2019. Il modulo „Notifica dei salari 2018“ dovrà essere rispedito, anche se nel 2018 non è stato impiegato del personale alle proprie dipendenze. In caso di notifica via PartnerWeb si rende superflua la presentazione dei documenti in forma cartacea. Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.

„**Cosa bisogna fare ...**“ ■ Spesso ci si chiede cosa occorre fare sul piano amministrativo in presenza di determinate situazioni (p.es. entrata in servizio di un dipendente). In un documento a parte abbiamo raccolto i casi più significativi e le notifiche necessarie a tale effetto da inviare alle assicurazioni del 1° e 2° pilastro. In allegato troverete la nuova versione del suddetto documento, il quale è disponibile anche sul nostro sito web.

Sito web ■ Sul nostro sito www.medisuisse.ch troverete numerose informazioni sul 1° pilastro. Da metà dicembre potrete calcolare, fra l'altro, i contributi esatti dovuti nell'anno nuovo. Suggestioni da parte degli utenti sono sempre graditi.

Attuazione

PartnerWeb ■ È una piattaforma Internet con accesso protetto da password che vi consente, come datori di lavoro, un disbrigo delle operazioni amministrative con *medisuisse* in maniera più agevole e con costi più contenuti. L'accesso si effettua sul sito www.medisuisse.ch > PartnerWeb. Se non avete più sottomano il codice di registrazione personale necessario per l'accesso, inviate una e-mail con l'indicazione del vostro numero di conteggio ad arg@medisuisse.ch.

Controlli dei datori di lavoro ■ La legge AVS prescrive che tutti i datori di lavoro devono essere periodicamente controllati in merito alla loro corretta compilazione del conteggio dei salari con la cassa di compensazione. Per evitare contestazioni in occasione dei controlli, i datori di lavoro sono pregati di prestare attenzione in modo particolare alle apposite spiegazioni contenute nelle „Istruzioni concernente il conteggio annuale“.

Certificato di assicurazione ■ Dal 2017 non vengono più rilasciati certificati di assicurazione AVS se un collaboratore è già in possesso della tessera d'assicurazione malattie. Per i dettagli della procedura vogliate consultare il documento „Cosa bisogna fare ...“.

Contributi

Contributi per i dipendenti ■ I contributi AVS/AI/IPG da pagare sui salari versati ai dipendenti rimangono del 10,25 %. L'obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione, in ragione del 2,2 %, sussiste per i redditi fino a 12 350 franchi al mese risp. 148 200 franchi all'anno; oltre questo importo viene prelevato un contributo di solidarietà dell'1,0 %. I datori di lavoro devono farsi carico di almeno la metà dei contributi, fino ad un reddito di 148 200 franchi corrispondente ad un'aliquota del $(12,45 \% \div 2 =) 6,225 \%$. I redditi che non superano i 2300 franchi in un anno civile e per ogni singolo datore di lavoro, sono sottoposti a conteggio solo su specifica richiesta del dipendente. Per contro, i salari del personale domestico sono in ogni caso sottoposti a conteggio; eccetto le attività dipendenti di giovani adulti, svolte per arrotondare la paghetta. I beneficiari di una rendita di vecchiaia possono far valere per ogni datore di lavoro una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

Contributi degli indipendenti ■ I contributi AVS/AI/IPG sui redditi di chi esercita un'attività lucrativa indipendente ammontano invariabilmente al 9,65 %, mentre non sussiste nessun obbligo di pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione. L'aliquota di contribuzione si riduce in caso di reddito fino a 56 900 franchi; in caso di reddito annuo inferiore a 9500 franchi si deve versare un contributo minimo di 482 franchi (nuovi importi). I redditi accessori fino a 2300 franchi all'anno non sono soggetti all'obbligo contributivo. I beneficiari di una rendita di vecchiaia possono far valere una franchigia di 1400 franchi al mese risp. di 16 800 franchi all'anno.

Contributi per gli assegni familiari ■ I contributi dovuti dal datore di lavoro (sull'intera somma salariale) o da chi esercita un'attività indipendente (fino a un reddito di 148 200 franchi) variano a seconda della cassa di compensazione per gli assegni familiari e dal cantone di riferimento; l'aliquota contributiva viene determinata dal comitato direttivo competente.

Attività internazionali ■ Attività lavorative di indipendenti e dipendenti in più Stati sono da comunicare immediatamente a *medisuisse*, affinché essa possa esaminare l'obbligo assicurativo nonché contributivo. Cfr. in merito anche su www.medisuisse.ch > Opuscoli informativi > Internazionale.

2° e 3° pilastro ■ Nella previdenza professionale obbligatoria i relativi importi ammontano a: il salario minimo annuo 21 330 franchi; il salario minimo coordinato 3555 franchi, la deduzione di coordinamento 24 885 franchi e il salario massimo coordinato 85 320 franchi. L'importo massimo deducibile dalle imposte del pilastro 3a ammonta a 6826 franchi per chi aderisce al 2° pilastro e a 34 128 franchi per chi non aderisce ad una cassa pensione.

Prestazioni

Età di pensionamento e ammontare della rendita ■ Dal 2019 le rendite AVS e AI aumenteranno dello 0,9 %: Nel caso di periodo contributivo completo, la rendita completa minima ammonterà perciò a 1185 e quella massima a 2370 franchi al mese; ai coniugi spetterà complessivamente una rendita massima di 3555 franchi. Nel nuovo anno raggiungeranno l'età ordinaria di pensionamento le donne della classe 1955 e gli uomini della classe 1954. Il diritto alla rendita ha effetto dal mese successivo a quello del compimento dei 64 rispettivamente 65 anni. Affinché la rendita possa venire versata puntualmente, occorre che la relativa domanda venga inoltrata circa tre mesi prima.

Indennità per chi presta servizio e in caso di maternità ■ Le prestazioni per perdita di guadagno (IPG) sono state aumentate l'ultima volta il 2009 e resteranno invariate per il 2019.

Assegni familiari ■ Il diritto agli assegni presuppone un reddito mensile di almeno 592 franchi. In osservanza degli importi minimi previsti dalla normativa federale, l'ammontare degli assegni viene stabilito in base al diritto cantonale. Sul nostro sito web trovate un quadro d'insieme sulle prestazioni.

Con il versamento di notevoli contributi da parte vostra, partecipate ogni anno al consolidamento delle nostre istituzioni sociali. Di questo vi siamo grati. A voi e alle vostre famiglie vanno i nostri più sinceri auguri di un sereno Natale e di un felice e prospero Anno Nuovo.

Distinti saluti

medisuisse



Avv. Marco Reichmuth
Gerente della Cassa